

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 1 – Denominazione e Sede**

E' costituita l'Associazione Culturale Musicale no profit, denominata "LUMA STUDIO", in seguito denominata Associazione, con sede in Salerno, in via Romaldo, n. 13. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

### **Art. 2 - Finalità**

Fini associativi sono lo studio, la pratica, l'approfondimento e la diffusione della cultura musicale in tutti i suoi generi, ed in tutte le sue forme.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale e gli artisti anche valorizzandone dovunque l'opera, l'immagine e l'ingegno.
- promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, animazione, lezioni-concerto, laboratori di musica d'insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale tra giovani e adulti.
- favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical e ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, favorendo, in special modo tra i soci, la costituzione di gruppi musicali.
- promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali, folkloristici e bandistici, coordinandone le attività.
- svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e la diffusione di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere etno-musicale, materiale fonografico, informativo e audiovisivo, per la diffusione e la divulgazione delle attività dell'Associazione.
- attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri enti, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap.
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possono trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni della musico-terapia, un sollievo al proprio disagio.
- offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di teatri, musei, biblioteche e/o fonoteche.
- avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio etnico, riscoperta di musicisti poeti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti della propria produzione artistica, compiere studi e analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi senza limiti territoriali.
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli artisti/soci; a tal proposito saranno stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci e supporto delle attività proprie al fine di offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica.

- promuovere e organizzare corsi di aggiornamento per docenti di scuola di ogni ordine e grado.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate e comunque connessa sul piano organizzativo, di studio e di ricerca nell'ambito dell'arte e dello spettacolo, utilizzando le prestazioni degli associati o di qualsiasi altro soggetto, persona fisica o giuridica; a tal fine potrà ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari.

Per il raggiungimento dello scopo sociale è consentito che l'Associazione possa affiliarsi ad organismi associativi nazionali e internazionali.

In via sussidiaria e non prevalente l'Associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione, per il conseguimento degli scopi statuari, promuove varie attività, tra cui a titolo esemplificativo:

- *Attività culturali*: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni-concerto, corsi di musica per bambini, ragazzi e partire dai 3 anni e per giovani e adulti, incontri di musicoterapia.
- *Attività di formazione*: corsi di aggiornamento teorico/pratico per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca.
- *Attività editoriali*: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazione e distribuzione di materiale multimediale.

### **Art. 3. – Carattere e tipologia dell'Associazione**

L'Associazione non persegue fini di lucro, ha carattere democratico ed è apartitica, si richiama ai principi della Costituzione Italiana, e alla Dichiarazione dei Diritti Universali dei Diritti Umani.

L'Associazione assume la forma di *"Associazione non riconosciuta"* ai fini del Codice Civile, e quelli di *"Ente non commerciale"* ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e non prevalente, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

### **Art. 4. – Dotazione patrimoniale**

L'Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto volontaristico degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi.

Tutti gli Associati sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell'Associazione.

Costituiscono altresì dotazione patrimoniale gli impianti (strumenti musicali, amplificazione, illuminazione, registrazione e quant'altro) eventuali donazioni e contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici, le entrate che derivano da saltuarie prestazioni amatoriali, i frutti derivanti dall'impiego della dotazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso potranno essere devolute agli Associati oppure dovranno essere destinate ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili, che l'Associazione possiede o potrà possedere in avvenire;
- quote di associazione e contributi degli associati; eventuali contributi di enti pubblici e di qualsiasi altro genere;

- eventuali introiti da manifestazioni e relative sponsorizzazioni, eventuali diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video;
- eventuali donazioni, lasciti e sottoscrizioni;
- rimborsi;
- attività non prevalenti di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. Le donazioni e i lasciti sono accettate dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.

#### **Art. 5 - Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono i singoli Associati, l'Assemblea dei Associati, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

#### **Art. 6 – Associati**

Fra gli aderenti all'Associazione, siano essi soci fondatori od ordinari, esiste parità di diritti e di doveri.

L'Associazione è rivolta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

La domanda di ammissione sarà indirizzata al Presidente e deve indicare oltre i dati anagrafici e codice fiscale, l'accettazione dello statuto e degli organi di rappresentanza sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statuarie, e ad assumere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri associati che con terzi.

Gli associati si dividono in *ordinari*, *sostenitori* ed *ordinari onorari*.

**Associati ordinari:** persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione. Tutti gli associati ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statuarie e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

**Associati sostenitori:** persone o enti che a domanda, chiedono di far parte dell'Associazione. Gli associati devono accettare integralmente le norme statuarie e regolamentari dell'Associazione e si impegnano a pagare, per tutta la loro permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati sostenitori sono persone o enti che versano una quota di associazione, mensile, annuale o saltuaria a titolo di contributo volontario, anche per usufruire dei servizi resi dall'Associazione. Chiedono l'adesione alle attività dell'Associazione e partecipano alla vita sociale senza diritto di voto.

**Associati ordinari onorari:** persone, enti o istituzioni distintesi per la loro opera di salvaguardia, proposizione, divulgazione, innovazione della musica e delle arti n genere, e insigniti di tale carica su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Hanno funzione simbolica e di rappresentanza e possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto. Sono esonerati dal versamento di quote associative.

Gli associati sostenitori che non abbiano raggiunto la maggiore età possono iscriversi su richiesta dei propri genitori versando la quota associativa.

Nessuna limitazione è posta al numero degli associati, possono aderire tutti i cittadini maggiorenni e non, di ambo i sessi, senza limiti di età e di nazionalità. La distinzione di categoria degli associati è stabilita esclusivamente per fini

interni all'Associazione e il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo. Tutti gli associati hanno eguali diritti e doveri, tranne le specificità che caratterizzano singole categorie ai sensi del presente statuto. Non sono ammessi associati a carattere temporaneo.

L'Associazione fornirà a tutti gli associati una tessera sociale che avrà validità di un anno.

La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

1. Dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo.
2. Per morosità protratta per oltre 15 giorni dalla scadenza del pagamento richiesto.
3. Mancato rinnovo dell'adesione.
4. Per comportamento contrastante con gli scopi statutari.

In casi particolarmente gravi e motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale. In ogni caso l'associato dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né può vantare pretese sul patrimonio sociale.

Gli associati in regola con il pagamento della quota di associazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente ed è consentito farsi rappresentare da terzi, associati e non, mediante delega. A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente agli associati interessati ad esse.

Le quote verse dagli associati sono intrasmissibili e non soggette a rivalutazioni.

#### **Art. 7 – Assemblea degli Associati**

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal vice-presidente.

In assenza del Consigliere segretario l'Assemblea nomina un segretario per la verbalizzazione.

La convocazione è fatta in via *ordinaria* una volta all'anno e, in seduta *straordinaria*, ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno la metà degli associati con diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo nella persona del Presidente mediante affissione all'albo dell'Associazione con indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo di incontro che può anche essere diverso dalla sede sociale, e dell'ora, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Sono ammesse modalità alternative di convocazione da stabilire di volta in volta dal Consiglio Direttivo in via ulteriore rispetto alla predetta affissione all'albo dell'Associazione.

L'*Assemblea ordinaria* è validamente costituita in prima convocazione con la presenza delle metà più uno degli associati ed in seconda convocazione con qualunque numero degli associati.

L'*Assemblea straordinaria* è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 degli Associati.

Le delibere, sia in seduta ordinaria che straordinaria, vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

L'*Assemblea ordinaria* degli associati ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- discute e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;

- approva i regolamenti interni;
- delibera su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea Straordinaria, del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria degli associati ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri degli eventuali liquidatori.

#### **Art. 8 – Consiglio direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente e 2 (due) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per almeno tre anni ed assumono la figura del *Presidente*, del *Vice Presidente*, del *Tesoriere* e del *Segretario*; essi sono rieleggibili senza alcun limite e svolgono la loro funzione gratuitamente.

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede ad amministrare il patrimonio dell'Associazione effettuando incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. La sua figura può essere ricoperta anche dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- deliberare sulle domande di ammissione dei associati;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere suddivise in singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie degli associati;
- redigere i regolamenti delle attività;
- nominare i responsabili delle varie attività e iniziative;
- adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati qualora si rendesse necessario;
- attuare le finalità previste dallo statuto;

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nell'apposito registro.

#### **Art. 9. – Il Presidente**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati e resta in carica per tre anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea, ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre :

- quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi.
- sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati.
- rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti.
- stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.

#### **Art. 10 – Regolamento e altre norme applicabili**

L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.

L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni.

Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.

#### **Art. 10 – Quota associativa annuale**

La quota associativa è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 – Esercizio sociale e finanziario**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo che dovranno essere accompagnati dalla Relazione del Presidente.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro 7 giorni precedenti la seduta, per poter essere consultati da ogni associato.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

#### **Art. 12 – Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo tra gli associati e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

#### **Art. 13 – Divieto di distribuzione degli utili**

Non è consentita in alcun modo la distribuzione e l'assegnazione degli utili. Mentre per la realizzazione delle attività istituzionali ed eventualmente anche commerciali, è consentita la remunerazione degli associati, sempre in limiti tali da non incorrere nella distribuzione indiretta degli utili. Eventuali utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere le attività associative, purché regolarmente documentate.

**Art. 14 – Attività svolte dagli associati: rimborsi spese ed eventuali compensi**

Per gli associati che intendono praticare attività musicale e concertistica in nome dell'Associazione o per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera ai fini educativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale, sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio Direttivo, o per delega dello stesso, dal Presidente su cui saranno praticate le ritenute di legge ove dovute.

**Art. 15 – Disposizioni finali**

L'Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà opportuni al fine di raggiungere al meglio gli scopi sociali.

Il presente statuto strutturato in 15 articoli è integralmente accettato dagli associati, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Per quanto non compreso nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.